Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 settembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1960, n. 951.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Lourenço Marques (Mozambico) ed istituzione nella stessa località di un Consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Lourenço Marques (Mozambico) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Lourenço Marques (Mozambico) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia del Mozambico.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1960, n. 952.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Durban (Unione del Sud Africa), istituzione nella stessa località di un Consolato di 1ª categoria e modifica della circoscrizione del Consolato di 1ª categoria in Johannesburg (Unione del Sud Africa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Durban (Unione del Sud Africa) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Durban (Unione del Sud Africa) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Provincia del Natal e Protettorato britannico dello Swaziland.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato in Johannesburg (Unione del Sud Africa) è modificata come segue: Provincia dello Stato Libero dell'Orange, Provincia del Transvaal (eccettuato il Distretto di Pretoria), Protettorato britannico del Bechuanaland e territorio britannico del Basutoland.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1960, n. 953.

Soppressione della Legazione in Bagdad (Iraq) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa sede di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Bagdad (Iraq) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Bagdad (Iraq) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Bagdad (Iraq) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 954.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per la Fondazione « Paolo Pini », con sede in Milano.

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione per la Fondazione « Paolo Pini », con sede in Milano e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 955.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola magistrale statale di Marcianise (Caserta).

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola magistrale statale di Marcianise (Caserta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 232. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 956.

Erezione in ente morale della Fondazione « Marco Paravicini », con sede in Milano.

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Marco Paravicini », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 957.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile in Padova da adibire a sede della Sezione veneta della predetta Unione.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dalla signora nob. Gampo Bona in Sancristoforo, per il prezzo di lire 5.500.000, come da atto a rogito notaio dott. Gregorio Todeschini di Padova, in data 11 dicembre 1957, n. 23346 di repertorio, n. 10634 di raccolta, un appartamento con accessori sito in Padova, via G. Bruno n. 8, da adibire a sede della Sezione veneta della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 958.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile in Bari, da adibire a sede della Sezione pugliese della predetta Unione.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dalle signore Stefani Cecilia e Ladisa Franca, per il prezzo di L. 5.000.000, come da atto a rogito dott. Vincenzo Stifano, notaio in Capurso (iscritto nel ruolo del Collegio notarile distrettuale di Bari), in data 28 ottobre 1952, n. 10769 di repertorio, n. 5331 di raccolta, un appartamento, sito in Bari, in angolo tra le vie Tanzi e Michelangelo Signorile, da adibire a sede della Sezione pugliese della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Bellagio-Loppia (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Bellagio-Loppia, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Bellagio, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 29-*C* dell'Ufficio tecnico erariale della provincia di Como - comune di Bellagio, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua rossa.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la rampa I ed il molo di protezione II della darsena V.

Essa è delimitata come segue:

a) *a nord-est*: da un allineamento verso lago lungo m. 150 a partire dal punto *C* della riva posto sul confine verso lago della particella 401, all'altezza del lato nord dell'edificio del culto distinto con la lettera *B*);

b) *a sud*: un allineamento verso lago lungo m. 100 a partire dal punto *A*, posto sul confine verso lago della particella 3686, all'altezza della linea che divide la particella 3919 dalla particella 3920;

c) *ad ovest*: dalla congiungente gli allineamenti a) e b) come sopra definiti;

d) *ad est*: da una parte del confine verso lago della particella 401:

dal confine verso lago della particella 2903;

dai lati verso lago della particella 506;

dal confine verso lago e verso la rampa I della particella 2903;

dal limite verso la rampa del viale Francesco Melzi;

dal limite verso lago e verso la rampa I della particella 436;

dai limiti verso lago della particella 507;

dai limiti verso lago della particella 3921;

da una parte del lato ovest (verso lago) della particella 3686.

Art. 3.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto occupano senza la prescritta concessione aree o beni demaniali ricadenti nella predetta zona portuale, devono presentare la relativa domanda di concessione all'Ispettorato di porto di Como entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la planimetria, che ne fa parte integrante rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 19 ottobre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 147

(5715)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Nesso sul lago di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Nesso (lago di Como), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Nesso, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 8-*D*) dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como - comune di Nesso, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la particella 3976 con relativo pontile ed una piccola darsena per il ricovero dei natanti.

Essa è delimitata come segue:

a) *a nord*: dal prolungamento verso lago del confine tra le particelle 1733 e 3658 per una lunghezza di m. 50;

b) *a sud*: dal prolungamento verso lago del lato meridionale della particella 1740 per una lunghezza di m. 50;

c) *ad ovest*: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti di cui ai precedenti a) e b);

d) *ad est*, verso terra: dal confine verso lago delle particelle 3658 e 1736, dal piazzale e dalla rampa che conduce alla strada del sentiero di Basso, dal confine verso lago delle particelle 1732, 3119, 3739 e 1740.

Art. 3.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto occupano senza la prescritta concessione aree o beni demaniali ricadenti nella predetta zona portuale, devono presentare la relativa domanda di concessione all'Ispettorato di porto di Como entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 19 ottobre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 148

(5712)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Bellagio San Giovanni sul lago di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Bellagio San Giovanni, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Bellagio (lago di Como), è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 30/G dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como - comune di Bellagio, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende le particelle catastali 3687, 3688 e 586, costituite rispettivamente da un piazzale, da un pontile, dai tre moli del porto e da uno specchio d'acqua di m² 6128.

Essa è delimitata come segue:

a) *a nord-est*: da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago, del confine tra le particelle 516 e 517 a partire dal punto di incrocio del confine suddetto con la linea di confine verso lago della particella 671;

b) *a sud-ovest*: da un allineamento lungo m. 90, in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 775 e 777, a partire dallo spigolo sud-ovest della particella 777;

c) *a nord-ovest*: dalla linea congiungente gli estremi degli allineamenti a) e b);

d) a sud-est:

dal confine verso lago di parte della particella 671;

dal confine verso lago della particella 701;

dal confine tra le particelle 701 e 3687;

dal confine tra la piazza Arcipretale e la particella 3687;

dal limite verso lago della piazza Arcipretale;

dal confine tra le particelle 589 e 586;

dal confine verso lago della particella 777;

dal confine tra le particelle 777 e 586.

Art. 3.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto occupano senza la prescritta concessione aree o beni demaniali ricadenti nella predetta zona portuale, devono presentare la relativa domanda di concessione all'Ispettorato di porto di Como entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 19 ottobre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 146.

(5713)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1960.

Nomina di rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali in seno alla Commissione per la tutela dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che prevede l'emanazione di una disciplina giuridica sulla tutela dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti ed emanazioni nocive;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1958 che istituisce una Commissione per la formulazione della disciplina suddetta;

Considerata l'opportunità di integrare la composizione della Commissione con due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Italo Izzo ed il dott. Gastone Spinola, designati dal Ministero delle partecipazioni statali, sono nominati membri della Commissione per la tutela dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Roma, addì 2 settembre 1960

Il Ministro: SULLO

(5751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai vengono dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Ciancico Vincenzo, notaio residente nel comune di Mineo, distretto notarile di Caltagirone, 8 ottobre 1960;

Galassi Giovanni, notaio residente nel comune di Vigevano, distretto notarile di Pavia, 12 ottobre 1960.

(5771)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale civile di San Donà di Piave (Venezia) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.7.III.88.7.1103 in data 20 luglio 1960 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile di San Donà di Piave (Venezia), viene autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(5730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968:

N. 233.888 di L. 5000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Avellino e denunciato smarrito dal sig. Angelo Molinari.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 11 agosto 1960

Il direttore generale: GRECO

(5344)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 16 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di La Spezia — Intestazione: Lorenzini Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50%, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 18 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Insenga Girolamo p. c. Cassone Bice Maria di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro quinquennali 5%, nominativi 1 — Capitale L. 310.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 16 luglio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Frosinone — Intestazione: Savona Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5% - 1935, nominativi 2, al portatore 4 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 5 febbraio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale de L'Aquila — Intestazione: Giusti Antonio p. c. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Assergi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 13.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4534 — Data: 23 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione: D'Agata Tommasa Tomasello — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 275 — Data: 24 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Cosenza — Intestazione: Provenzano Silvio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5% - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 agosto 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(5136)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi dell'8 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	639,52	639,50	639,625	639,375	638,40	639,70	639,70	639,53	639,70	640 —
Fr. Sv.	144 —	144,05	144,05	144,035	144,05	144,02	144,055	144 —	144,02	144,05
Kr. D.	90,15	90,15	90,16	90,17	90,20	90,15	90,155	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,08	87,08	87,09	87,11	87,12	87,10	87,095	87,07	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,31	120,31	120,33	120,30	120,30	120,30	120,31	120,35	120,30	120,30
Fol.	164.58	164,58	164,60	164,59	164,55	164,59	164,595	164,55	164,60	164,60
Fr. B.	12.41	12,415	12,423	12,42	12,415	12,42	12,42125	12,40	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,665	126,65	126,65	126,65	126,66	126,65	126,65	126,65
Lst.	1744,82	1744,90	1745,15	1745,20	1744,75	1744,85	1745,10	1744,85	1744,85	1745,40
Dm. occ.	148,82	148,82	148,825	148,82	148,81	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,04	24,048	24,045	24,049	24,05	24,05	24,05	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli dell'8 settembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,50
Id. 3,50 % 1902	80,60
Id. 5 % 1935	106,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % 1936	101,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,075

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,575
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	639,537
1 Franco svizzero	144,045
1 Corona danese	90,162
1 Corona norvegese	87,102
1 Corona svedese	120,305
1 Fiorino olandese	164,592
1 Franco belga	12,421
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1745,15
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,049

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 348-AL, della cessata ditta Bucolo Orazio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Statuto n. 3.

Si rende noto altresì lo smarrimento di un marchio da parte della ditta medesima.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 24-BO, della cessata ditta Corelli Francesco, già esercente un laboratorio di oreficeria in Bologna, via Oberdan n. 30.

Si rende noto altresì lo smarrimento di quattro marchi da parte della ditta medesima.

(5644)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 537-AL, della cessata ditta Rossi Primo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Torino n. 5.

(5585)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Mascali, località Fondachello.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze in data 20 luglio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 360, sita sulla spiaggia di Mascali, località Fondachello, riportata in catasto al foglio n. 28, particella n. 138 del comune di Mascali.

(5758)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a venticinque posti di operaio permanente di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale in corso di emanazione, con il quale è stato bandito un concorso a tre posti di operaio permanente di 3ª categoria, riservato ai salariati non di ruolo del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a venticinque posti di operaio permanente di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione)

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età compresa fra i 18 e i 35 anni, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) moralità incensurata e buona condotta, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

d) aver compiuta l'istruzione elementare;

e) essere in possesso della patente di guida almeno della categoria *D* (oppure di 2° grado secondo il vecchio Codice della strada);

f) aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle liste relative, secondo i casi;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica;

h) avere il godimento dei diritti politici.

Saranno esclusi dal concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 16 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo.

Art. 3.

(Elevazione del limite massimo di età)

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, articolo 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 13);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole e collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione, di cui alla tabella A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9a e 3 a 6 della categoria 10a, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) il limite massimo di età è aumentato di un periodo corrispondente alla durata dei precedenti servizi effettivi resi dai candidati, utili per intero a pensione, nonchè di un periodo di tempo corrispondente al servizio che essi abbiano rispettivamente prestato, da operai, come temporanei e. da incaricati come provvisori.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2).

Non può, in alcun caso essere superato il limite massimo di quarantacinque anni di età.

Art. 4.

(Domanda di ammissione)

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio e della patente di guida richiesta dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

(Visita medica)

I candidati verranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione, che verrà successivamente nominata con decreto ministeriale, per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica alla quale concorrono.

La visita medica comprenderà anche un esame psicotecnico completo.

Art. 6.

(Prove di esame)

Tutti i concorrenti che avranno superato con esito favorevole la visita medica e l'esame psicotecnico saranno ammessi a sostenere un esame teorico-pratico per l'accertamento dell'abilità professionale.

L'esame sarà costituito da una prova orale nella quale i concorrenti dovranno dimostrare la conoscenza delle norme del Codice della strada nonchè della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo e da una prova pratica di guida.

L'esame di cui al comma precedente non si intenderà superato qualora i concorrenti non raggiungano, in ciascuna prova, il punteggio di sette decimi.

Per essere ammessi a sostenere la prova di guida i candidati dovranno presentarsi muniti della patente di guida almeno della categoria D (oppure di 2° grado secondo il vecchio Codice della strada), conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 4 del bando.

Art. 7.

(Diario prove di esame e comunicazioni)

La data e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame e la visita medica saranno comunicati ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame e la visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 8.

(Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi)

I candidati che abbiano superato le prove di cui al precedente art. 6 debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

(Votazione complessiva e graduatoria)

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova orale con il voto riportato nella prova di guida.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di preferenza o di precedenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

Art. 10.

(Presentazione dei documenti)

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

b) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata da L. 200, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, ed il documento militare di cui al numero 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

(*Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età*).

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare.

Art. 12.

(*Nomina dei vincitori*)

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai permanenti di seconda categoria nel ruolo dei salariati dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di conducenti di automezzi.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 13.

(*Periodo di prova*)

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine di tale periodo i vincitori saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole i vincitori saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

Art. 14.

(*Commissione per la visita medica*)

La Commissione di cui al precedente art. 5 sarà così costituita:

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

due medici del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifice non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

(*Commissione d'esame*)

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa e due del ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1960
Registro n. 80 bilancio Trasporti, foglio n. 169

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a venticinque posti di operaio permanente di seconda categoria (qualificati), con la qualifica di conducente di automezzi, nel ruolo dei salariati dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età, in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . presso l'Istituto . . . . di essere cittadino italiano, di essere in possesso della patente di guida della categoria *D* (o di secondo grado) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessario una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5592)

Concorso per titoli a tre posti di operaio permanente di terza categoria (comuni) con la qualifica di guardiano nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai salariati non di ruolo del predetto Ispettorato generale M. C. T. C. con una anzianità di servizio di almeno due anni e che abbiano conseguito nell'ultimo anno la qualifica di ottimo o di distinto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di operaio permanente di terza categoria (comuni) con la qualifica di guardiano nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai salariati non di ruolo del predetto Ispettorato generale M. C. T. C. con una anzianità di servizio di almeno due anni e che abbiano conseguito nell'ultimo anno la qualifica di ottimo o di distinto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età superiore ai 18 anni;

c) moralità incensurata e buona condotta, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

d) aver compiuta l'istruzione elementare;

e) aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle liste relative secondo i casi;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica;

g) avere il godimento dei diritti politici.

Saranno esclusi dal concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 16 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le evenuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. La Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

E' anche sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

Documenti allegati

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre gli eventuali documenti atti a comprovare il possesso di particolari titoli, requisiti e benemerenze personali, nonchè un elenco dei titoli il cui possesso sia stato già documentato alla Amministrazione.

Non saranno presi in considerazione il documenti che venissero presentati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Visita medica

I candidati verranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione, che verrà successivamente nominata con decreto ministeriale, per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica alla quale concorrono.

L'avviso per la presentazione alla visita medica sarà dato ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Art. 6.

Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di cento punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione esaminatrice prenderà in considerazione la durata e la qualità del servizio prestato, le mansioni espletate e gli altri titoli eventualmente posseduti dai singoli concorrenti, stabilendo preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli stessi e determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Amministrazione trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4, nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che, comunque, riguardino i candidati.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito, fra i candidati che avranno superato con esito positivo la visita medica, sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti attestanti il possesso dei titoli preferenziali dovranno pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisti per l'assunzione.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio, in originale od in copia;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandatnte di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai permanenti di terza categoria nel ruolo dei salariati dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 10.

Commissione per la visita medica

La Commissione di cui al precedente art. 5 sarà così costituita:

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, presidente;

due medici del Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 11.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

quattro funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º agosto 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1960
Registro n. 80 *bilancio Trasporti, foglio n.* 170

ALLEGATO 1

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale. — ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno . domiciliato in (provincia di) via n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli a tre posti di operaio permanente di 3ª categoria con la qualifica di guardiano nel ruolo dei salariati dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (indicare il titolo di studio) di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato o salariato dello Stato presso . . in qualità di dal

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Allega i seguenti documenti ai fini della valutazione di merito:.

. . .
. . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. E' anche sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

(5593)

MINISTERO DELLA DIFESA MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di quindici tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 1960, registro n 17 Difesa-Marina, foglio n. 99, con il quale è stato bandito il concorso per esami e per titoli a quindici posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo - ruolo medici;

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 1960, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 83, con il quale sono stati prorogati al 31 agosto 1960 i termini per la presentazione delle domande di ammissione al sopradetto concorso;

Constatato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare ulteriormente i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso in questione;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 2 maggio 1960 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo - ruolo medici, già prorogati al 31 agosto 1960 con decreto ministeriale 18 luglio 1960, sono ulteriormente prorogati al 30 settembre 1960.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Registro n. 25 *Difesa-Marina, foglio n.* 108

(5745)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 35163 del 30 luglio 1958, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:
Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Longo dott. Antonino, medico provinciale capo;
Custo dott. prof. Edilio, docente in clinica ostetrica;
Megale dott. Gaspare, specialista in ostetricia;
Nannini Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Biggio dott. Giacomo, direttore di sezione della Prefettura di Frosinone.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo.

Frosinone, addì 3 settembre 1960

Il medico provinciale: LONGO

(5746)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 34807 del 7 settembre 1959, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:
Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Longo dott. Antonino, medico provinciale capo;
Custo dott. prof. Edilio, docente in clinica ostetrica;
Megale dott. Gasparo, specialista in ostetricia;
Nannini Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Albano dott. Felice, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo.

Frosinone, addì 3 settembre 1960

Il medico provinciale: LONGO

(5747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 488 del 27 gennaio 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ostetrica condotta del comune di Sommatino (2ª condotta);
Visto il proprio decreto n. 2823 del 3 maggio 1960, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il proprio decreto n. 3455 del 27 maggio 1960, con cui è stato provveduto all'ammissione delle candidate al concorso predetto;
Visto i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso sopradetto e constatata la regolarità di essi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta del comune di Sommatino (2ª condotta):

1. Fonte Grazia . . . . . . punti 63,087 su 100
2. Brancato Rosa . . . . . . » 61,150 »
3. Lumia Croce . . . . . . » 58,487 »
4. Mongiovì Filomena . . . . . » 54,950 »
5. Terra Rosaria . . . . . . » 50,425 »
6. Perrera Enrichetta . . . . . » 49,887 »
7. Stuppia Maria . . . . . . » 48,500 »
8. Lorefice Carmela . . . . . » 43,700 »
9. Murana Concetta . . . . . » 43,300 »
10. Turco Enrica . . . . . . » 43,275 »
11. Casuccio Lucia . . . . . . » 39,650 »
12. Messina Catena . . . . . . » 39,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 2 settembre 1960

Il medico provinciale: BROCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 488 del 27 gennaio 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Sommatino al 30 novembre 1959;
Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso per il posto di ostetrica condotta di cui sopra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Fonte Grazia risultata prima in graduatoria nel concorso di cui alla premessa è dichiarata vincitrice del concorso stesso quale ostetrica condotta del comune di Sommatino (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 2 settembre 1960

Il medico provinciale: BROCCIO

(5777)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.